

**ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI**

**RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI**

**PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI**

**ex L. 3/2012**


per **SERGIO CANTE**, nato a Napoli il 17.10.1967, C.F:  
CNTSRG67R17F839E, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al  
presente atto ed all'istanza di nomina del professionista del 12.05.2016,  
dall'Avv. Enrico Maria Iossa (CF: SSINCM75L22F839E) unitamente al quale  
elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 75 *(ai sensi dell'art.*  
*176 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di*

**FAX: 081.4109707 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:**

**[avvocatoenricomariaiossa@pec.it](mailto:avvocatoenricomariaiossa@pec.it)**

**PREMESSA**

- ✓ Con ricorso depositato in data 16.02.2017, il Sig. Cante chiedeva l'omologazione del piano del consumatore proposto con l'ausilio del Professionista nominato in data 15.06.2016, dott. Fabio De Crecchio ed avente funzione di OCC;
- ✓ Con provvedimento del 04.07.2017, il dott. Nicola Graziano, nella qualità di Giudice delegato, rigettava il ricorso presentato dal Sig. Cante **per difetto del requisito della meritevolezza**, tuttavia non pronunciandosi sulla subordinata domanda di conversione del piano del consumatore in accordo con i creditori, del quale la proposta di piano portava tutti i requisiti ed i presupposti di legge;
- ✓ Giova rilevare, che secondo la giurisprudenza di merito: "... non sussiste alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del



consumatore, e non omologato il piano, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori. La domanda può essere proposta **tanto con ricorso autonomo e successivo al diniego dell'omologa**, quanto con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, subordinatamente al diniego di omologa, non risultando alcun impedimento e divieto processuale, a patto che sussistano sin dall'inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura chiesta in subordine" (in terminis, Tribunale di Cagliari, Pres. dott. Mura, Rel. dott. Caschili, ordinanza del 11.05.2016);

- ✓ A tali conclusioni il Tribunale di Cagliari è pervenuto attraverso il seguente condivisibile percorso argomentativo: "La questione in esame non appare di immediata soluzione in quanto, ai sensi dell'art. 7, c. 2 lett. b) l. citata, la proposta non è ammissibile quando il debitore "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo".

Tale norma è stata esaminata di recente dalla giurisprudenza di merito nell'ambito di un caso in cui il debitore aveva chiesto contestualmente l'ammissione alla procedura di accordo con i debitori e di liquidazione del patrimonio. In quel caso, il giudice del reclamo, concordando con il primo giudice, anche sulla base della richiamata norma e del principio di alternatività che essa avrebbe introdotto, ha stabilito che non può essere ammesso ad una delle procedure previste dalla l. 3/2012 il debitore che nei precedenti cinque anni abbia fatto ricorso ad una delle stesse procedure, dovendosi comprendere con la locuzione "fare ricorso" tanto il caso in cui una di quelle procedure si sia svolta quanto il caso in cui il debitore abbia solamente fatto la domanda (in tal senso, Tribunale Massa, 28.1.2016).

*L'interpretazione proposta non appare condivisibile ed è peraltro in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 14-ter l. citata.*

*Sotto un primo profilo meramente letterale, "fare ricorso" non sembra avere il senso attribuitogli nel citato provvedimento. Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alla sola domanda quale motivo di inammissibilità, avrebbe utilizzato il termine tecnico di "proporre ricorso". L'aver invece utilizzato la locuzione "fare ricorso ... ai procedimenti" sembra riconducibile ad una terminologia atecnica, il cui significato è quello di "accesso" ad una delle procedure con conseguente effetto esdebitatorio.*

*Tale interpretazione sembra anche l'unica possibile da un punto di vista logico e sistemico.*

*I tre strumenti di risoluzione della crisi (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) sono tre procedure distinte l'una dall'altra, che hanno un oggetto e presupposti completamente differenti. Nel caso di specie, il motivo ostativo alla omologa del piano è l'assenza di meritevolezza che, invece, non costituisce un presupposto dell'accordo con i creditori. Allora, per quale motivo il debitore non potrebbe ricorrere all'accordo una volta che il giudice abbia escluso la meritevolezza e con essa la possibilità di omologa del piano?*

*Appare per questo motivo più convincente una lettura della norma nel senso che il debitore che abbia beneficiato di una procedura prevista dalla l. 3/2012 non possa nei successivi cinque anni presentare altra domanda. La norma così intesa ha una evidente ratio, ovvero quella di impedire al debitore di beneficiare ripetutamente dell'esdebitazione e di fare affidamento sulla disciplina del sovra indebitamento per assumere con leggerezza debiti, ratio che invece sarebbe*

*difficilmente individuabile se alla norma si desse una lettura più restrittiva: in quel caso, infatti, la norma sembrerebbe ispirata ad una sorta di sanzione del debitore per avere fatto ricorso allo strumento sbagliato: non omologato il piano o non approvato l'accordo con i creditori, il debitore sarebbe esposto alle azioni dei creditori senza avere la possibilità di perseguire una modalità di composizione della crisi differente da quella inizialmente proposta.*

*Tale soluzione sembra proprio quella propugnata dal legislatore con l'art. 14 quater, il quale prevede la possibilità di "conversione della procedura di composizione in liquidazione". La norma in particolare consente di convertire una delle due procedure di composizione, ovvero il piano del consumatore e l'accordo con i creditori, in procedura di liquidazione dei beni, ogni qualvolta la proposta di composizione non raggiunga l'esito positivo, anche per effetto di un provvedimento di revoca o annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.*

*Se è possibile convertire la procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, non vi è motivo per negare la possibilità di scrutinare una domanda subordinata di composizione della crisi nel caso in cui non venga accolta la proposta principale recante l'alternativo rimedio e viceversa.*

*Ciò discende anche dalla considerazione che l'art. 7, c. 2 lett. b) l. citata, sancisce l'inammissibilità della domanda del soggetto che ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti "ai procedimenti di cui al presente capo", ricomprendendo in tal modo tutti i rimedi, sia quelli della sezione I (piano e accordo) sia quelli della sezione II (liquidazione) del medesimo capo. Pertanto se si dovesse interpretare la norma nel senso che anche la sola presentazione*

della domanda costituisse motivo di inammissibilità di una successiva proposta, si cadrebbe in contrasto che l'art. 14 quater che invece consente la conversione. Facendo un confronto con la disciplina della legge fallimentare, si potrebbe invocare l'ipotesi di inammissibilità prevista in tema di concordato dall'art. 161 c. 9, norma che sancisce l'inammissibilità del concordato con riserva ex art. 161 c. 6 nell'ipotesi in cui il debitore "ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura". La norma intende impedire che il debitore possa strumentalmente ricorrere ripetutamente al concordato con riserva al fine di ottenere la moratoria prevista dall'art. 168 l.f.

Sennonché, nel caso nostro, non sussiste tale esigenza, giacché l'effetto paralizzante delle azioni dei creditori non è automatico ma deriva da un provvedimento del giudice, previa valutazione positiva dei presupposti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. citata: così è stabilito dall'art. 10 c. 2 lett. c) per l'accordo e dall'art. 12-bis per il piano del consumatore.

Alla luce di questi argomenti, ritiene il tribunale non sussistere alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori.

La domanda può essere proposta tanto con ricorso autonomo e successivo al diniego dell'omologa, quanto con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, subordinatamente al diniego di omologa, non risultando alcun impedimento e divieto processuale, a patto che sussistano sin

dall'inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura  
chiesta in subordine”;

### IN FATTO ED IN DIRITTO

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, giova rilevare che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura di accordo con i creditori:

- ✓ il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo una persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività lavorativa svolta nella qualità di dipendente della HENKEL Italia s.r.l.;
- ✓ il ricorrente non ha “fatto ricorso”, nel senso meglio innanzi specificato, ovvero non ha beneficiato, nei precedenti cinque anni, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ✓ i debiti del ricorrente ammontano in totale ad Euro 164.058,52, come meglio di seguito esplicitato;
- ✓ si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte (solo reddito da lavoro dipendente pari a circa € 2.679,00 al mese comprensivo di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità), che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- ✓ tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: condotta a dir poco disinvolta dei finanziatori professionali attraverso la violazione dei doveri informativi nonché attraverso la mancata verifica del merito creditizio (artt. 124 e ss. t.u.b.). In particolare, nel corso degli anni il ricorrente ha accumulato debiti per far fronte alla crescente carenza di liquidità, anche ricorrendo all'utilizzo di

carte revolving. Il momento in cui viene superata la soglia di allarme coincide con la contrazione di un ulteriore debito di € 50.000,00 con Santander Bank, nel mese di ottobre 2007, e successivamente nell'anno 2010 di € 21.000,00 con il medesimo istituto finanziario, al fine di coprire altri e più antichi contratti di finanziamento, a loro volta alimentati da carte revolving.

**Di seguito si analizzano le vicende finanziarie che hanno occupato il  
ricorrente.**

Nei primi anni 2000, il ricorrente, già papà di un figlio nato nel 1998, decideva di mettere su casa da solo e per far fronte alle spese correnti (affitto € 540, utenze, spese di mantenimento sue e del figlio, etc.) chiedeva un fido all'istituto bancario Cariparma di € 5.000 con utilizzo di varie carte revolving (Barclays, Findomestic, con disponibilità di € 5.000 ciascuna e Santander con € 2.000). Gli importi da pagare mensilmente per onorare i vari impegni contratti corrispondevano a circa € 500 per le carte e altri € 600 per i piccoli prestiti contratti.

**Anno 2007.**

Varie vicissitudini familiari determinavano la necessità, tra l'altro, di corrispondere arretrati economici all'ex partner, pertanto, per estinguere vari prestiti contratti e con la speranza di diminuire le rate mensili, il ricorrente contraeva un prestito di € 50.000 con Santander Bank (contratto n.5045587) con rate da € 641 circa (prima rata novembre 2007 - ultima rata ottobre 2017).

**Anni 2008-2010.**

Con l'intenzione di onorare tutti gli impegni presi, il ricorrente chiedeva un aumento del fido bancario ad € 8.000. Nel frattempo Santander Bank proponeva al ricorrente ulteriore liquidità erogando nel marzo 2010 un prestito in aggiunta a

quello sopradescritto di altri € 21.000 (contratto n.6133565) con rate da € 275 mensili (prima rata aprile 2010 - ultima rata marzo 2020). L'ammontare delle rate mensili da corrispondere solo a Santander Bank nel 2010 corrispondeva pertanto ad € 915 circa mensili, da aggiungere ai circa € 500 mensili per le carte revolving.

Può pertanto rilevarsi in questo momento, ovvero nell'anno 2010, che l'incidenza complessiva delle rate da corrispondere a Santander Bank sul reddito mensile del ricorrente (pari ad € 2.600 circa comprensivi di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup>) era pari al 46% e quindi sensibilmente superiore alla soglia di 1/3 considerato da parte delle società finanziarie quale limite da non superare per evitare difficoltà nell'adempimento.

Tale limite, nei successivi anni, veniva abbondantemente superato come si illustrerà in seguito.

Anni 2010-2013.

In questi anni la situazione è diventata insostenibile per il ricorrente, con circa € 1.500 di rate mensili da pagare, le spese correnti personali e per suo figlio e con uno stipendio di circa € 2600. Per resistere e cercare di onorare i predetti pagamenti, il ricorrente chiedeva alla sua banca (Cariparma) di aumentare il fido a € 10.000; l'aumento veniva accordato delle spese di interessi trimestrali che hanno raggiunto anche € 800.

Nel mese di febbraio 2011, ormai al collasso e preso dalla tensione nervosa di non riuscire a pagare i creditori, il ricorrente chiedeva ed otteneva, malgrado la già cospicua esposizione debitoria, un ulteriore prestito di € 15.000 con ex Neos Banca oggi Accedo (Intesa San Paolo), contratto n. 2864296, n.120 rate da € 230,50 (prima rata marzo 2011-ultima rata febbraio 2021).



Su suggerimento di quest'ultima finanziaria, nel mese di febbraio 2012, il ricorrente stipulava una cessione del V dello stipendio in 72 mesi con erogazione di € 10.582,29. Tale importo veniva estinto in anticipo nel 2014 con subentro di altro operatore (Fides).

Nel mese di luglio 2012 si prospettava per il ricorrente la convivenza con la sua attuale compagna e le sue figlie, per tale motivo e con l'intento di trovare una soluzione familiare più adatta alle nuove esigenze, decideva di apportare delle modifiche nella casa condotta in locazione, contraendo un nuovo prestito con Carrefour Banca di € 30.000,00, con rate mensili da € 386,96 (prima rata 08.08.2012 - ultima rata 08.07.2022).

Avvilito dall'eccessivo impegno economico, il ricorrente, nel mese di ottobre del 2012 inviava a Santander Bank una richiesta di unificazione dei due finanziamenti (rate mensili di €915) nonché di allungamento dei tempi di rimborso e riduzione dell'importo della rata. tale richiesta veniva esitata negativamente, ma su indicazioni del personale interno alla società veniva suggerito di respingere qualche rata creando le condizioni per una rinegoziazione dei prestiti. Nel mese di gennaio 2013 i finanziamenti di Santander Bank venivano unificati con n.13231335 per un importo di € 50.305,00 ad estinzione dei precedenti residui € 31.660,00 ed € 18.555,00.

I costi di tale operazione risultano essere a dir poco gravosi, dal momento che su un erogazione di € 50.305,00 dovranno essere restituiti in 10 anni € 73.696,76 di cui € 22.955,00 di interessi e il resto per spese varie.

Sempre nel 2013 con l'intento di ridurre le rate, Findomestic, su richiesta del ricorrente, accorpa il finanziamento di € 5000 e la carta revolving di € 5.000 con

il prestito n.22393254124 di € 12.458,04 in 84 rate, che con gli interessi diventano € 20.564,00.

Anni 2014-2016.

Sempre al fine di onorare gli impegni finanziari presi, l'agenzia di intermediazione finanziaria "New Btitz", mandataria di NEOS oggi divenuta Accedo, mi propone di passare la cessione del V dello stipendio alla FIDES, che così eroga € 27.531,98. Di tale importo circa € 14.000 veniva erogato alla società Accedo che viene liquidata in anticipo e, pertanto, la cessione viene così di seguito strutturata:

- Contratto n. 731894 del 25.06.14;
- 120 rate da € 400 trattenute in busta paga dallo stipendio di luglio 2014 fino al 2024;
- Importo lordo finanziato € 48.000,00 (bloccando il TFR per intero);
- Interessi € 17.072,02
- commissione per intermediazione €1.920 ed € 500 per spese varie.

Quindi il ricorrente beneficiava di circa € 19.000 liquidi al netto dell'estinzione anticipata alla società Accedo e degli interessi, per restituirne € 48.000 in 10 anni.

Nel 2014 Barclays carta revolving trasferisce i suoi clienti a Compass che eroga una nuova carta di credito, sempre con la stessa capienza di € 5.000 e che il ricorrente ha continuato a pagare fino a settembre 2015 con importi mensili di €150.

Nel mese di settembre 2015, ormai al collasso, il ricorrente, che nel frattempo era impegnato finanziariamente al rimborso di circa € 1.900 mensili (praticamente quasi tutto lo stipendio), decideva di chiedere una sospensione dei

- pagamenti. Tra i vari operatori finanziari l'unico che accettava di sospendere i pagamenti per 12 mesi è stato Carrefour Banca.
- ✓ alla luce di quanto innanzi, essendo in presenza di un chiaro sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 3/2012, il ricorrente ha predisposto, con l'ausilio del **dott. Fabio De Crecchio** quale Organismo di composizione della crisi, **la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (all. sub n. D)**;
  - ✓ la composizione dei debiti, alla data odierna, è indicata nel predetto allegato in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
  - ✓ in particolare, non vi sono crediti privilegiati, non sono stati posti in essere atti di disposizione negli ultimi cinque anni;
  - ✓ le spese mensili medie correnti necessarie al sostentamento dell'istante, ammontano a complessivi € 1.790,35 come emerge dalle banche dati dell'ISTAT (fitto figurativo, utenze, generi alimentari e vestiario). Si rappresenta che si rende necessario fare ricorso al fitto figurativo per quantificare la relativa spesa sostenuta dal ricorrente, in quanto lo stesso, come da diffusa pratica, paga un canone superiore a quello indicato in contratto e sensibilmente superiore (Euro 550,00) al valore del fitto figurativo Istat (Euro 361,00).
  - ✓ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni sono quelle allegate alla relazione del dott. De Crecchio;
  - ✓ la proposta di accordo è stata sottoposta ad attestazione da parte del dott. Fabio De Crecchio / O.C.C. che quest'ultimo ha rilasciato in data 26.06.2019, significando la sostenibilità, nonché la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione, di **un'uscita finanziaria di Euro 536,85 mensili per un numero**

di 120 rate che sarà ripartita proporzionalmente per ogni creditore, come da prospetto di cui all'allegato n. 10 della relazione del dott. De Crecchio.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

il ricorrente, rappresentato e difeso *ut supra*,

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Napoli, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, voglia così provvedere:

- fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, L. 3/2012;
- Successivamente, previo raggiungimento dell'accordo con i creditori, si chiede che lo stesso sia omologato con ogni conseguenza di legge.

Con osservanza.

Napoli, data del deposito.

\*\*\* \*\*

Si allega:

- A. Ordinanza del Tribunale di Cagliari, del 11.05.2016;
- B. Decreto di rigetto del piano del consumatore emesso dal Giudice delegato Dott. Graziano del Tribunale di Napoli;
- C. Nomina del Professionista quale OCC;
- D. Fascicolo con Relazione del Professionista incaricato, dott. De Crecchio, e relativi allegati.

Avv. Enrico Maria Iossa



**AVV. ENRICO MARIA IOSSA**


Rappresentatemi e difendetemi nel RICORSO PER ADESIONE ALLA PROCEDURA DI ACCORDO CON I CREDITORI EX L. 3/2012

con facoltà di nominare procuratori, difensori aggiunti e domiciliatari. Vi conferisco tutte le facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare, ritirare titoli, rinunciare agli atti del giudizio, accettare l'altrui rinuncia agli atti del giudizio, riscuotere somme e rilasciare quietanza nelle mie veci tanto ritenendo per rato e fermo fin da questo momento. Il presente mandato vale anche per l'eventuale giudizio di reclamo o di opposizione o convalida o di riassunzione o di appello, sia per proporlo in via principale e/o incidentale che per resistervi, nonché per proporre motivi aggiunti, intimare precetto e promuovere procedura esecutiva, cautelativa, concorsuale e per proporre istanza di ammissione al passivo fallimentare.

Dichiaro di essere stato/a informato/a ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi di in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro infine di aver ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

La presente procura alle liti è da considerarsi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo domicilio presso di voi come in atto.

  
Per autentica

